



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Direttiva n. 1/2023

*Ai Procuratori aggiunti
Ai Sostituti procuratore
Ai Vice Procuratori onorari
Al Dirigente Amministrativo*

(perché ne curi la diramazione anche al Personale amministrativo)

*Alla Questura di Napoli
Al Compartimento della Polizia Stradale
Al Compartimento della Polizia Postale
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Comando Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri
Al Comando Carabinieri - Tutela Patrimonio Culturale
Al Comando Carabinieri - Tutela dell'Ambiente N.O.E.
Al Comando Carabinieri per la tutela della salute
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Al Centro Operativo della D.I.A. di Napoli
Al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
Al Comando della Capitaneria di Porto di Napoli
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Al Comando della Polizia Locale di Napoli
Al Comando del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli
Alle Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria
Alla Prefettura di Napoli
(con richiesta di urgente diramazione ai Comandi
della Polizia Locale degli altri Comuni del circondario del Tribunale di Napoli)
All'Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria
Alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate
Alla Direzione della Sede Provinciale di Napoli dell'INAIL
Alla Direzione della Sede Provinciale di Napoli dell'INPS
Alla Direzione delle AA.SS.LL. NAI, NA2, NA3*

*nonché,
(con riferimento alle notizie di reati indicati dagli artt. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies,
c.p.p.)*

*Alle Questure di Avellino, Benevento e Caserta
Ai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Avellino, Benevento e Caserta
Ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Avellino, Benevento e Caserta*

*nonché, per opportuna informazione,
Al Procuratore Generale presso la Corte d'appello*

Oggetto: Decreto legislativo n. 150 del 30 dicembre 2022 (cd. *Riforma Cartabia*), in vigore dal 30 dicembre 2022 (come da decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022 e successiva conversione in legge, con modificazioni, n. 199 del 30 dicembre 2022 - pubblicata su G.U. n.304 del 30.12.2022). **Prime indicazioni operative generali, finalizzate ad assicurare una tempestiva ed uniforme applicazione della nuova normativa e dei relativi istituti di garanzia e tutela delle parti a vario titolo interessate nell'attività investigativa e processuale.**

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo nr. 150, del 10 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, con entrata in vigore dal 30 dicembre 2022, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022 e successiva legge di conversione, con modificazioni, n. 199 del 30 dicembre 2022.

La Riforma – nell'ambito di una revisione normativa di vaste proporzioni del codice penale, del codice di procedura penale nonché di varie disposizioni collegate - introduce diverse novità che afferiscono a vari istituti processuali, a cominciare da quelli direttamente incidenti sulla fase delle indagini preliminari e, quindi, di diretto interesse operativo anche per l'attività della polizia giudiziaria.

Con riserva di eventuali nuove direttive alla luce dei dati offerti dalle prime esperienze applicative e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, appare necessario sin da ora formulare indicazioni operative generali, finalizzate ad assicurare una tempestiva e uniforme applicazione della nuova normativa e dei relativi istituti di garanzia e tutela delle parti a vario titolo interessate nell'attività investigativa e processuale.

§ 1. Previsione delle procedibilità a querela per talune ipotesi di reato

Il decreto legislativo 150/2022, indicato in oggetto, amplia significativamente il catalogo dei reati procedibili a querela di parte. Ne derivano, pertanto, conseguenze immediate anche sull'attività della polizia giudiziaria. Le nuove regole sulla procedibilità a querela riguardano reati di competenza circondariale nonché un singolo reato di competenza distrettuale (art. 640 *ter* c.p.).

§ 1.1. Il catalogo dei reati divenuti procedibili a querela

Ai fini della immediata evidenza, di seguito verranno indicati partitamente i reati divenuti procedibili a querela:

- 1) **lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.)**: il reato è divenuto procedibile a querela anche se la malattia supera i venti giorni (ma non se supera i 40 giorni poiché in tal caso il reato rimane procedibile d'ufficio in forza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 583 c.p.).

La procedibilità d'ufficio rimane per i seguenti quattro casi:

- a. nel caso ricorra l'aggravante ex art. 61 n. 11 *octies* c.p. (quando le lesioni siano arrecate in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività);
 - b. nel caso ricorra qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 583 c.p. (norma per la quale la regola della procedibilità d'ufficio è rimasta immutata);
 - c. nel caso ricorra qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 585 c.p.: in tale ipotesi si procede d'ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (e, ovviamente, per lesioni di maggiore durata). Vi fanno, tuttavia, eccezione le due ipotesi seguenti, nelle quali invece è stabilita la procedibilità a querela, sempre che la durata della malattia non superi i quaranta giorni: (1) l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne, o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; (2) l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;
 - d. nel caso in cui le lesioni superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità, si procede d'ufficio; se invece le lesioni non superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità si procede invece a querela – la quale in tal caso va presentata, a seconda delle ipotesi concrete, applicando correttamente gli artt. da 120 a 126 c.p. (articoli non modificati dalla riforma);
- 2) **lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.)**: la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che non ricorra taluna delle aggravanti previste dall'art. 590 bis c.p. (e cioè quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime essendo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, ovvero quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime commettendo una delle tre gravi infrazioni stradali descritte al quinto comma della norma);
 - 3) **sequestro di persona (art. 605 c.p. primo comma)**: la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. Resta ferma la procedibilità d'ufficio se sono presenti le aggravanti indicate nei commi successivi dell'art. 605 c.p.;
 - 4) **violenza privata (art. 610 c.p.)**: la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero a meno che ricorrano le circostanze indicate dall'art. 339 c.p.;
 - 5) **violazione di domicilio (art. 614 c.p.)**, per il quale la procedibilità è ora a querela, tranne che nei due casi seguenti, in cui si procede d'ufficio: (1) se il fatto è commesso con violenza alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato; (2) se il fatto è

- commesso con violenza sulle cose in danno di persona offesa incapace per età o per infermità;
- 6) **ipotesi di furto aggravato previste dagli articoli 624 e 625 c.p.** (con la distinzione che si farà a proposito del n. 7 dell'art. 625 c.p. e con l'eccezione rappresentata dal n. 7 bis): pertanto, ove ricorra una qualsiasi delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p. o dall'art. 625 c.p. (a parte il n. 7 e il n. 7 bis, come di seguito si dirà), il reato è procedibile a querela. Occorre considerare, tuttavia, le seguenti tre peculiari ipotesi:
 - a. sia il furto commesso mediante introduzione in abitazione o nelle pertinenze dell'abitazione che il furto con strappo ("scippo") rimangono procedibili d'ufficio, essendo previsti non dall'art. 624 c.p. ma dall'art. 624 bis c.p.;
 - b. rimane procedibile d'ufficio il furto aggravato dall'art. 625 n. 7 bis c.p., e cioè il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
 - c. quanto al furto aggravato dall'art. 625 n. 7 c.p., va effettuata una distinzione: diviene procedibile a querela il fatto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, per necessità o per consuetudine o per destinazione; rimane invece procedibile d'ufficio il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
 - 7) **turbativa violenta del possesso di cose immobili prevista dall'art. 634 c.p.**: è ora procedibile a querela, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità: in tal caso si procede d'ufficio;
 - 8) **danneggiamento previsto dall'art. 635 primo comma c.p.**: è ora procedibile a querela. Rimane la procedibilità d'ufficio per due ipotesi: (1) nel caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità; (2) nel caso in cui il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ex art. 331 c.p.;
 - 9) **truffa prevista dall'art. 640 c.p., comma 1**, per il quale la procedibilità a querela permane anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p.;
 - 10) **frode informatica prevista dall'art. 640 ter c.p.** (reato per cui è prevista la competenza di questo Ufficio distrettuale): la procedibilità a querela è ora stabilita anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p., mentre in tutti gli altri casi aggravati descritti dalla norma permane la procedibilità d'ufficio;
 - 11) **contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p., primo comma**: tuttavia, se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, permane la procedibilità d'ufficio. Nulla è mutato, invece, per la diversa contravvenzione ex art. 659 c.p., secondo comma;
 - 12) **contravvenzione di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.**, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, nel cui caso permane la procedibilità d'ufficio.

Sempre in tema di modifiche riguardanti la procedibilità, occorre altresì considerare:

- **il reato di minaccia (art. 612 c.p.)**, per il quale, diversamente, la procedibilità d'ufficio, finora limitata al solo caso della ricorrenza delle circostanze indicate dall'art. 339 c.p., viene ampliata anche ad altri due casi: (1) quello in cui la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva; (2) quello in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità. In conseguenza di tale modifica è stata eliminata la menzione della minaccia grave nell'art. 623 *ter* c.p., norma che rimane in vigore per tutti gli altri casi ivi contemplati;
- **la norma di cui all'art 649 bis c.p.(casi di procedibilità d'ufficio)**, in relazione alla quale viene esclusa **la recidiva** dalle circostanze aggravanti che rendono i reati indicati in tale norma (previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-*ter*, quarto comma, e 646, secondo comma o aggravato dall'art. 61 primo comma n. 11), procedibili di ufficio. Si tiene conto solo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e della condizione di incapacità per età o per infermità della persona offesa.

§ 1.2. Le conseguenze (anche) sull'attività di polizia giudiziaria

Va subito precisato che le norme che hanno previsto la procedibilità a querela per i reati sopra specificati, poiché aventi effetti penali di favore, si applicano immediatamente fin dal momento della loro entrata in vigore e, pertanto, a partire dal 30 dicembre 2022, anche ai reati anteriormente commessi.

Il legislatore aveva previsto (cfr. art. 85 del D. Lgs. 150/2022 nell'originaria formulazione) il doveroso interpello della persona offesa, da parte del giudice o del pubblico ministero – a seconda della fase in cui si trova il procedimento –, per accertare la volontà della stessa di querelarsi rispetto ai fatti contestati nei procedimenti penali già avviati per reati ora divenuti procedibili a querela.

Tuttavia, a seguito della sostituzione del secondo comma dell'articolo 85 del decreto legislativo 150/2022, operata dalla legge 199/2022 del 30 dicembre 2022, di conversione del decreto legge n.162/222, solo nei casi in cui sono in corso di esecuzione misure cautelari personali, in relazione a reati ora divenuti procedibili a querela, l'Autorità Giudiziaria che procede, nel termine di venti giorni dalla entrata in vigore della Riforma (e, pertanto, dal 30.12.2022), è tenuta ad interpellare (o a far interpellare, tramite la polizia giudiziaria) la persona offesa in ordine all'esercizio del diritto di querela. In difetto ne deriva la perdita di efficacia della misura cautelare.

Si ritiene, comunque, che la lettura sistematica del primo e del secondo comma (come ora modificato) dell'art. 85 cit., contenga la previsione che, anche in assenza di misure cautelari personali, se la persona offesa non ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato ne deve essere notiziata al fine di esercitare il diritto di querela, il cui termine (ordinario: di novanta giorni) per l'eventuale presentazione decorrerà dal giorno in cui è stata informata.

Analogo comportamento dovrà tenere la polizia giudiziaria, rispetto ai fatti oggetto di investigazione commessi in data anteriore al 30 dicembre 2022, in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o nei casi in cui il pubblico ministero emetta apposita delega in tal senso.

In particolare, per i reati ora procedibili a querela commessi a partire dal 30 dicembre 2022 – fra i quali vanno menzionate, per la loro elevata ricorrenza nella pratica giudiziaria, le varie ipotesi di furto aggravato – la polizia giudiziaria ha il dovere di svolgere con immediatezza due distinti accertamenti:

a) il primo è l'identificazione della persona legittimata a proporre querela¹(accertamento che potrebbe non essere agevole, quando il soggetto leso sia una società o una persona giuridica);

b) il secondo è la verifica se il soggetto leso e legittimato a proporre querela intenda o meno presentare l'istanza punitiva.

Va considerato, poi, che la persona offesa, titolare del diritto di querela, doverosamente informata dai verbalizzanti del fatto che ha il termine di tre mesi per decidere se proporre querela, potrebbe pure ritenere di non volersi esprimere immediatamente.

In difetto di presentazione immediata di querela, per l'intero catalogo dei nuovi reati procedibili a querela vi è assoluto divieto di procedere all'arresto in flagranza o all'adozione di misure cautelari: si raccomanda, in proposito, la corretta applicazione dell'art. 380 c.p.p. terzo comma e dell'art. 381 c.p.p. terzo comma (disposizioni che non sono state modificate dalla riforma in commento).

E' evidente che non sarà neppure possibile operare il fermo ex art. 384 c.p.p. se il reato astrattamente compatibile con tale misura restrittiva sia divenuto procedibile a querela e questa non risulti essere stata efficacemente presentata.

§ 2. Le norme relative al deposito degli atti, al fascicolo digitale e il processo telematico

Il decreto legislativo n. 150 del 2022, così come evidenziato nella relazione illustrativa a tale provvedimento, ha inteso delineare *“un unico e organico contesto normativo di riferimento, idoneo ad istituire un ambiente (o ecosistema) digitale per il procedimento penale, ovvero un insieme, anche limitato sul piano quantitativo, di previsioni normative, che siano tali da favorire la transizione digitale sia direttamente, per la portata precettiva esplicita delle proprie previsioni, sia indirettamente, favorendo una interpretazione delle diverse disposizioni del codice, nei casi critici, orientata alla transizione digitale”*.

Sono state, dunque, introdotte nuove norme in tema di (a) forma degli atti (art.110 c.p.p.); (b) data e sottoscrizione degli atti (art.111 c.p.p.); (c) deposito telematico (art.111bis c.p.p.); (d) fascicolo informatico e accesso agli atti (art. 111ter c.p.p.); (e) malfunzionamento dei sistemi informatici (art. 175 bis c.p.p.).

Il decreto legislativo n.150 ha rinviato, come si legge nell'art. 87 delle relative disposizioni transitorie, alla approvazione di un decreto del Ministero della Giustizia, da dottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale.

In attesa della concreta operatività della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150, la polizia giudiziaria avrà cura di osservare puntualmente le direttive che la Procura di Napoli ha già adottato in tema di deposito, unicamente per via telematica, delle annotazioni preliminari e dei relativi seguiti sul portale delle notizie di reato.

Si richiamano al riguardo gli ordini di servizio nn. 125/2021, 7/2022, 117/2022, 120/2022, 123/2022 e 241/2022 adottati dal Procuratore della Repubblica che hanno previsto che, ad eccezione delle comunicazioni di reato afferenti ad arresti/fermi/sequestri e perquisizione, la registrazione delle comunicazioni di reato trasmesse a mezzo del portale delle notizie di reato avverrà - per i procedimenti riservati alla competenza specialistica della sezione II (reati contro la pubblica amministrazione), della sezione III (reati in materia economica, finanziaria e fallimentare), della sezione IV (reati commessi nell'ambito delle relazioni familiari, violenza di genere o ai danni di

¹ In ordine alla titolarità del diritto di querela si vedano gli articoli 120 e segg. c.p.

minorenni), della sezione V (reati urbanistici e ambientali), della sezione VI (reati contro l'incolumità pubblica e privata, reati colposi in ambito medico e sanitario, reati contro l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro) della VII sezione (delitti contro la sicurezza pubblica), della XI sezione (reati in materia di sicurezza dei sistemi informatici), dei Gruppi di lavoro intersezionali (ad eccezione del Gruppo di lavoro intersezionale sul terrorismo) e dei reati relativi alla cd. *materia generica* - limitando la formazione del fascicolo analogico (ossia cartaceo) alla sola copertina e ai provvedimenti di iscrizione ed assegnazione.

La Procura della Repubblica di Napoli ha, infatti, curato il processo di digitalizzazione degli atti del procedimento penale sin dall'adozione del Sistema Informatizzato della Cognizione Penale (*S.I.C.P.*) e del sistema documentale *T.I.A.P.-Document@*, secondo progressioni calibrate e tenendo conto delle implementazioni dei già menzionati sistemi informativi e dei progetti di innovazione organizzativa realizzati a far tempo dal 2011.

Al contempo, **la polizia giudiziaria avrà cura di osservare le direttive adottate da quest'Ufficio, con atto del 3 maggio 2021, prot. n.2455, in tema di firma digitale degli atti della polizia giudiziaria.**

§ 3. Identificazione delle persone interessate al procedimento e avvisi e notifiche ex lege

Gli errori e le lacune nelle attività di identificazione delle parti processuali e dei soggetti comunque destinatari di avvisi e comunicazioni nel corso delle indagini preliminari rappresentano, unitamente ai difetti e/o alle mancate prove delle notifiche di atti e/o avvisi e comunicazioni giudiziarie, uno dei maggiori fattori di irragionevole dilatazione dei tempi dei procedimenti penali e di diseconomia dell'impiego delle relative risorse.

Allo scopo di razionalizzare la materia, il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto delle significative novità con l'obiettivo, da un lato, di rendere la procedura di identificazione degli indagati e delle persone offese più completa, articolata e moderna (con riferimento anche al concetto di domicilio digitale), dall'altro di garantire la più ampia e consapevole conoscenza del procedimento da parte dell'indagato, così da porlo nella condizione di determinarsi consapevolmente in ordine alle proprie facoltà definitorie (es. richiesta di sospensione con messa alla prova, definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto, accesso alla giustizia riparativa) e in ordine alla propria presenza nel processo.

Parimenti, si è inteso individuare dei meccanismi che evitino duplicazioni di notifiche (concentrando le notificazioni degli atti dopo l'elezione di domicilio dell'indagato al solo difensore di fiducia o nominato di ufficio, ad eccezione degli atti introduttivi del giudizio) e incertezze sul buon esito delle notifiche stesse.

In merito, **la nuova normativa prevede precise incombenze proprio a carico della polizia giudiziaria, con riferimento alle stesse modalità delle elezioni di domicilio e di notificazione degli atti.**

Al fine di meglio delineare le novità legislative in tema di elezione di domicilio e di notificazioni, appare opportuno in questa sede tenere distinte le posizioni della persona sottoposta alle indagini, del querelante e della persona offesa non querelante:

- a) **persona sottoposta alle indagini (indagato):** il modificato comma 3 dell'art. 349 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone), al fine di rendere più agevole e certa l'attività di notificazione degli atti, prevede che: *"Quando si procede*

alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità". Ove il soggetto sia di nazionalità straniera, è necessario che si indichi nel verbale se lo stesso parla e comprende la lingua italiana. Nel caso l'indagato non comprenda sufficientemente l'italiano, occorrerà fornire copia del verbale di elezione di domicilio (così come di tutti gli altri ulteriori atti eventualmente notificati) in un idioma a lui comprensibile, utilizzando moduli multi-lingua redatti nelle versioni maggiormente diffuse. È opportuno, infine, che nel verbale la polizia giudiziaria indichi se la eventuale conoscenza della lingua italiana lo ponga comunque in condizione di conoscere e capire il testo dei documenti processuali che gli vengono consegnati, evitando formule ambigue (frequenti nella prassi), quali ad es. "parla poco la lingua... comprende con sufficienza... ecc.", foriere di problemi interpretativi con risvolti processuali rilevanti (nullità degli atti). Tra le novità di maggiore importanza si evidenzia, altresì, il nuovo obbligo per la polizia giudiziaria di invitare l'indagato ad indicare, ove presente, un indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove provvedere alle successive notifiche (si attendono al riguardo da parte del Ministero della Giustizia, tramite specifici regolamenti attuativi da emanarsi nei prossimi mesi, chiarimenti sulla natura e tipologia di indirizzi e-mail ammessi).

In tema di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni, il nuovo art. 161 c.p.p., ai commi 01, 1, 1 bis e 4 bis, prevede:

"01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

Ibis. Della dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale."

4bis. *“Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso”.*

Dalla lettura del nuovo articolo 157, primo comma, c.p.p. e del 157 *bis* c.p.p. si ricava che la prima notifica va fatta consegnando il documento cartaceo (analogico) all'interessato (o alle altre persone indicate nella norma), mentre le successive vanno eseguite presso il difensore, salvo che si tratti degli atti introduttivi del giudizio, ossia la citazione all'udienza preliminare o la citazione diretta in giudizio ovvero del decreto penale di condanna.

Il nuovo articolo 157 *bis* comma 1 c.p.p. prevede che *“in ogni grado stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio”.*

Il legislatore ha dunque distinto: **la notifica del primo atto** va effettuata direttamente a mani dell'interessato o alle altre persone previste dal 157, comma 1, c.p.p.; **le successive notifiche saranno effettuate presso il difensore di fiducia o d'ufficio, con regole diverse quando riguardino la citazione alle udienze (preliminare o citazione diretta) o il decreto penale di condanna.**

Bisogna, come detto, tenere distinte le notifiche: quelle che attengono alla citazione in udienza preliminare o citazione diretta o decreto penale e le altre. Con riguardo alle prime - atti introduttivi del giudizio - il 157 *ter* c.p.p. dispone che esse *“sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto...In mancanzala notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157....”.*

Questa regola vale quando l'indagato non abbia avuto alcun precedente contatto, né alcun avviso dall'autorità procedente. Altrimenti si applicherà quanto disposto nel 161, commi 1 e 4, ossia la notifica presso il difensore che vale quando l'indagato, pur essendo stato avvisato, abbia omesso di dichiarare /eleggere domicilio o ne abbia indicato uno inidoneo.

Va a questo punto chiarita la diversa regolamentazione introdotta dalla riforma, a seconda che il difensore sia stato nominato di fiducia, ovvero d'ufficio.

Se l'indagato ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, questi non potrà rifiutare la domiciliazione, diventando quindi una sorta di domiciliatario *ex lege*. Per tale ragione è stato abrogato il comma 8 *bis* dell'articolo 157 c.p.p. che prevedeva tale facoltà.

Il difensore d'ufficio, invece, la potrà rifiutare in virtù della disposizione contenuta nel comma 4 *bis* dell'articolo 162 c.p.p. che prevede - come chiarito nella relazione illustrativa della riforma - che il difensore d'ufficio può non prestare l'assenso alla domiciliazione, in linea con l'attuale disposizione codicistica.

b) querelante: analoghe novità sono previste per quanto riguarda la persona offesa.

In particolare, è ora previsto l'obbligo per la persona offesa dal reato, in sede querela, di dichiarare o eleggere domicilio idoneo, in cui ricevere tutte le successive comunicazioni, con obbligo di comunicare ogni sua modifica. Pertanto, **la polizia giudiziaria che riceve la querela** avviserà il querelante che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (cfr. nuovo art. 153 *bis* c.p.p.).

Il quinto comma dell'articolo 153 *bis* chiarisce che *“quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposta querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico*

ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente". La rilevante conseguenza pratica è che, in assenza di elezione di domicilio o nel caso di sua inidoneità, tutte le notifiche verranno eseguite tramite deposito presso la segreteria del pubblico ministero, con conseguente risparmio di tempo e risorse da parte dell'ufficio.

La polizia giudiziaria che procede alla ricezione della querela provvederà a sollecitare l'elezione di domicilio della persona offesa, anche con indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico qualificato in tutti i casi in cui risulti che la persona offesa sia residente all'estero o dimori o abbia un lavoro all'estero e sia un professionista iscritto ad un albo professionale (e dunque con l'obbligo di dotarsi di indirizzo p.e.c.);

c) persona offesa non querelante: nel caso di persona offesa non querelante, non essendovi stata l'occasione per una elezione di domicilio, non possono, in pratica, trovare applicazione le regole rassegnate al punto b). La riforma interviene anche su questo aspetto con il nuovo articolo 154 c.p.p., che prevede che le notifiche andranno fatte nel domicilio che la persona offesa potrà eleggere in qualunque momento, esercitando una facoltà che può sempre coltivare. Anche in questo caso si prevede la possibilità di una notifica a mezzo posta elettronica certificata. Ove non abbia eletto domicilio, le notificazioni verranno effettuate presso l'eventuale difensore nominato. In caso di mancanza anche di un difensore, o se il domicilio eletto è inidoneo, la notifica si perfeziona con il semplice deposito nella segreteria del pubblico ministero.

Particolare attenzione meritano, con riferimento ai compiti della polizia giudiziaria, le nuove disposizioni che la riforma ha introdotto, modificando l'art. 148 c.p.p., in tema di organi delle notificazioni.

Al riguardo, se da un lato è rimasto ferma la regola generale secondo cui *"Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni"* (cfr. comma 5 art. 148 c.p.p.) e che *"La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria solo nei casi previsti dalla legge"*, dall'altro, è stato espressamente previsto che *"Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire"* (cfr. art. 148 comma 6 c.p.p.).

§ 4. La documentazione degli atti

Il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 150 ha ampliato le modalità di documentazione degli atti destinati a contenere le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, prevedendo, accanto all'ordinario processo verbale in forma scritta, la documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica per un numero significativo di ipotesi (nuovo art.134 c.p.p.). Per meglio chiarire la portata innovativa della norma va detto che il legislatore, per assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, privilegia la soluzione tecnica della registrazione a scapito del tradizionale verbale riassuntivo, che resta tuttavia necessario o, comunque, opportuno. Già nel nostro ordinamento, peraltro, erano previste forme di assunzione delle dichiarazioni che nel corso delle indagini devono essere documentate sia mediante il verbale in forma riassuntiva e per iscritto, sia mediante la fonoregistrazione dell'atto istruttorio. Il riferimento è all'interrogatorio dell'indagato in stato di detenzione (art.141 bis c.p.p.) e all'assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia nel corso del verbale illustrativo dei contenuti della relativa collaborazione (art.16^{quater} della legge 82/91). Inoltre l'art. 134 c.p.p. già prevedeva, da un lato, il principio

generale secondo cui quando il verbale è redatto in forma sintetica è effettuata anche la riproduzione fonografica (al comma 3), dall'altro (al comma 4), la possibilità di riproduzione audiovisiva quando le modalità di verbalizzazione in forma sintetica o integrale e la stessa fonoregistrazione sono ritenute insufficienti o, comunque, quando si tratti di assumere le dichiarazioni di persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

Per la migliore illustrazione della normativa vigente, appare opportuno distinguere gli atti relativi alle dichiarazioni della persona informata sui fatti da quelli della persona sottoposta alle indagini.

§ 4.1. Assunzione di informazioni (dalle persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.): è stata prevista in via generale la necessità di procedere alla riproduzione fonografica - salva la contingente indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica o di personale tecnico - per l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 357, comma 3 *bis*, c.p.p.) se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a), c.p.p. e in tutti i casi in cui la persona informata sui fatti ne faccia richiesta. A tale riguardo, per garantire l'applicazione della norma, si prevede che la persona sentita sia avvisata del diritto di ottenere a sua richiesta, la documentazione in forma fonografica dell'audizione, salva come detto, l'indisponibilità della necessaria strumentazione (art. 351, comma 1 *quater*, c.p.p.).

§ 4.2. Assunzione di informazioni da persona minorennе, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 357, comma 3 *ter*, c.p.p.): è prevista la riproduzione audiovisiva oppure fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l'esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione), a pena di inutilizzabilità dell'atto, salvo che vi sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o del personale tecnico e (congiuntamente) sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

§ 4.3. Interrogatorio dell'indagato. Occorre distinguere:

➤ **interrogatorio di persona detenuta** (art. 141 *bis* c.p.p.): è richiesta in prima battuta la riproduzione audiovisiva (e non solo audio), a pena di inutilizzabilità dell'atto, la riproduzione solo fonografica sarà ammessa solo nei casi in cui sia impossibile procedere alla riproduzione audiovisiva; tuttavia, nell'eventualità che manchino i mezzi necessari, il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 impone in questi casi il ricorso alla perizia o alla consulenza tecnica, data la particolare delicatezza di un atto compiuto fuori udienza e nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione. Nella pratica, tali disposizioni interesseranno la polizia giudiziaria nei limitati casi in cui sia quest'ultima, e non personalmente il pubblico ministero, a procedere all'interrogatorio del soggetto detenuto, ove evidentemente questi sia detenuto per altra causa (non potendo essere delegato alla polizia giudiziaria l'interrogatorio di indagato detenuto in relazione ai fatti per i quali è in custodia);

➤ **interrogatorio dell'indagato non detenuto** (art. 373, co. 2-*bis*, c.p.p.): si richiede anche in questo caso, in prima battuta, la documentazione dell'interrogatorio anche con mezzi di riproduzione audiovisiva (non solo audio); in ogni caso, dovrà procedersi quantomeno con la riproduzione fonografica dell'interrogatorio, che sarà in questi casi sufficiente solo ove la più completa riproduzione audiovisiva non sia possibile a causa di una contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico. Sarà comunque opportuno che la polizia giudiziaria si doti di idonea strumentazione per la ripresa audiovisiva, ai fini della documentazione dei suoi atti.

La trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva sarà disposta solo se *“assolutamente indispensabile”* (e potrà essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria). La valutazione sulla *“assoluta indispensabilità”* della trascrizione sarà riservata all' autorità giudiziaria procedente. Dal punto di vista operativo, pertanto, risulterà fondamentale accompagnare la riproduzione audiovisiva o la fonoregistrazione con un verbale riassuntivo dettagliato (possibilmente con l'indicazione del minutaggio delle dichiarazioni più importanti rispetto al file audio-video), sia al fine di consentire al pubblico ministero delegante di percepire con immediatezza, mediante la semplice lettura, il tenore e il contenuto di massima delle dichiarazioni della persona informata sui fatti (demandando a un secondo momento la visione della registrazione), sia al fine di evitare -ove possibile- di disporre la trascrizione integrale delle registrazioni e il dispendio di tempo ed energie che ciò, inevitabilmente, comporterà.

§ 5. Il compimento di atti a distanza

Il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha previsto la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato il compimento di atti a distanza o la partecipazione a distanza di una o più parti processuali al compimento dell'atto o alla celebrazione di un'udienza. In tali ipotesi si applicherà la disciplina del nuovo art.133 *ter* c.p.p.

Già prima del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il nostro ordinamento ha disciplinato, invero, forme e casi di partecipazione a distanza all'udienza. L'art. 146 *bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, in particolare, ha già da tempo previsto la partecipazione a distanza al processo dei detenuti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. e dei detenuti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p., nonché dei detenuti in regime di 41 *bis* O.P. e dei collaboratori di giustizia.

Lo stesso articolo 146 *bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p., al comma 1 *quater*, consente al giudice di disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualsiasi titolo in stato di detenzione presso istituto penitenziario.

Nel circondario del Tribunale di Napoli, forme di partecipazione a distanza sono state ampiamente sperimentate e praticate durante la prima fase pandemica in relazione alle udienze di convalida degli arresti e dei fermi e alle udienze penali con rito direttissimo. Non può non essere richiamata, sul punto, la positiva esperienza maturata con la sottoscrizione in data 18 marzo 2020 del protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Napoli, il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Penale di Napoli avente ad oggetto l'utilizzo di sistemi di videocollegamento per le udienze di convalida di arresti e fermi di indiziati di delitto innanzi al Gip, nonché per la celebrazione del giudizio direttissimo. L'applicazione di tale protocollo ha consentito, in uno spirito di piena collaborazione tra autorità giudiziarie, avvocatura e polizia giudiziaria, di assicurare, per tali indifferibili attività, pienamente il servizio giustizia nel contesto drammatico collegato all'epidemia da Covid-19.

E' bene evidenziare, tuttavia, che il decreto legislativo n. 150/2022 ha di fatto escluso ipotesi di integrale *“dematerializzazione”* dell'udienza, in particolare prevedendo che essa possa essere celebrata in un ambiente totalmente virtuale, gestito dal giudice e dai suoi ausiliari in un luogo diverso dall'aula di udienza. La partecipazione a distanza si sostanzia, infatti, non nella creazione di un'aula di udienza virtuale, ma nella realizzazione di un *“collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza, o l'ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano*

all'udienza a distanza". I difensori delle parti parteciperanno all'atto a distanza, di regola, collegandosi dai rispettivi studi, o da altro luogo, purchè idoneo. Dovrà essere comunque assicurato il diritto dei difensori di essere presenti nel luogo in cui si trova l'assistito, nonché di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Con riferimento agli atti di indagine del pubblico ministero, è stata espressamente prevista la possibilità di partecipazione a distanza al compimento dell'atto in relazione al conferimento di incarico relativo ad accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p., comma 3*bis*) e all'interrogatorio dell'indagato, anche delegato (art. 370 comma 1*bis*).

Per l'attività della polizia giudiziaria, in aggiunta all'ipotesi appena ricordata, si è prevista la possibilità di partecipazione a distanza per l'assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 comma 4 *bis* c.p.p.). Requisito comune della disciplina di tali atti mediante partecipazione a distanza è che la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore (in caso di interrogatorio) o le parti (in caso di accertamenti tecnici irripetibili) vi consentano.

La normativa sulla partecipazione a distanza non è invece espressamente richiamata in relazione all'assunzione di informazioni di persone informate sui fatti da parte del pubblico ministero ex art. 362 c.p.p. o da parte della p.g. ex art. 350 c.p.p., tuttavia, tale silenzio legislativo non sembra doversi interpretare come volontà di escludere l'assunzione di informazioni dalla persona informata sui fatti dall'ambito di applicazione dell'istituto in parola. Infatti, al di là degli specifici richiami delle singole norme del codice, l'introduzione di una disciplina generale, mediante inserimento di un nuovo Titolo II bis nel codice di procedura penale (con i citati articoli 133*bis* e 133*ter*), sembra consentire all'autorità giudiziaria di disporre la partecipazione a distanza al compimento di singoli atti o alle udienze in via generalizzata, «salvo che sia diversamente previsto» (in questo senso, infatti, dovrebbe leggersi l'inciso iniziale dell'art. 133*bis*). Tra questi, pertanto, ben vi potrebbe rientrare l'assunzione di informazioni "a distanza" mediante collegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria del luogo in cui si trova il soggetto da escutere (diverso rispetto a quello in cui si trova la polizia giudiziaria procedente).

A tale interpretazione non appare ostativa la circostanza che il citato art. 133 *bis* c.p.p. preveda la partecipazione a distanza di una o più "parti". Ed in questo senso, infatti, si rileva, da un lato, che nella fase delle indagini preliminari è fisiologico che non ci siano (ancora) "parti" processuali e, dall'altro lato, che richiedere il consenso delle (future) parti anche per gli atti da compiere nel corso delle indagini preliminari confliggerebbe con la segretezza di tale fase procedimentale.

E' opportuno rimarcare che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza, o la partecipazione di una o più parti a distanza, deve essere assunta unicamente dall'autorità giudiziaria con decreto motivato, non potendo la polizia giudiziaria assumere al riguardo alcuna autonoma iniziativa.

La polizia giudiziaria, in concreto, dovrà attrezzarsi quanto prima per permettere il collegamento audiovisivo, presso i propri uffici, dei soggetti che partecipano a distanza all'atto o all'udienza, nonché per dotarsi di idonei strumenti tecnici per permettere l'esercizio delle menzionate facoltà difensive, non escludendo l'uso del telefono per chiamate tra assistito e suo difensore prima e durante l'interrogatorio. A tale riguardo, si evidenzia che la disciplina introdotta richiede che il collegamento audiovisivo sia attuato, a pena di nullità, *“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di esse di*

udire quanto viene detto dalle altre” (art.133 *ter*, comma 3, c.p.p.). Quanto poi agli aspetti più prettamente operativi e alle incombenze che saranno demandate alla polizia giudiziaria la normativa prevede, anzitutto, che il decreto dell'autorità giudiziaria che dispone la partecipazione a distanza debba essere notificato alle parti almeno tre giorni prima della data fissata per il compimento dell'atto o per la celebrazione dell'udienza. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «autorità interessate», tra le quali -in primo luogo- i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento. Prima del compimento dell'atto (salvo che sia diversamente disposto dall' autorità giudiziaria), la polizia giudiziaria dovrà procedere all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza. Tale incumbente sarà prerogativa di un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria. In ogni caso, la scelta dell'ufficiale di polizia giudiziaria non potrà cadere su chi svolge o abbia svolto attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti. Inoltre, l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà procedere alla redazione del verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136 c.p.p., dando atto dell'osservanza delle disposizioni sul rispetto delle modalità tecniche richieste dalla norma per il collegamento audiovisivo (soprattutto quanto all'attuazione del contraddittorio e alla contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle parti di cui si è detto sopra) e per la partecipazione all'atto dei difensori delle parti, nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

§ 6. Oneri informativi in relazione alla possibilità di accedere a un programma di giustizia riparativa

Il decreto legislativo nr. 150 del 2022 ha previsto una disciplina organica della *giustizia riparativa* dando vita ad un serie di norme dedicate a regolarne l'innesto nello stesso procedimento penale di cognizione. Coerentemente con tale impostazione sistematica, il procedimento penale è stato individuato come il luogo naturale in cui le parti debbano essere informate quanto prima della possibilità di iniziare un percorso di giustizia riparativa. Di qui, l'introduzione di molteplici nuove norme volte a introdurre oneri informativi sul punto.

Così, con riferimento alla persona sottoposta alle indagini, la stessa deve essere informata per iscritto, dalla polizia giudiziaria, all'atto del suo arresto o fermo, “*della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa*” (artt. 386, comma 3 lett *i-bis*, c.p.p.). Analoga informazione, nel corso delle indagini, l'indagato deve ricevere dall'autorità giudiziaria con l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 *bis*, comma 3 *bis*, c.p.p.) e nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p. nel caso sia stata avanzata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte di applicazione di pena nel corso delle indagini preliminari.

Con riferimento alla persona offesa dal reato, l'art. 90 *bis* c.p.p., così come novellato, prevede che la stessa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente riceva, in una lingua a lei comprensibile informazioni anche in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 90 *bis*, comma 1 lett. *p-bis*, c.p.p.). In concreto, sarà cura della polizia giudiziaria, all'atto di raccogliere per iscritto la denuncia o la querela sporta oralmente dalla persona offesa, o all'atto di ratificare la denuncia o la querela presentata per iscritto dalla persona offesa, informare adeguatamente (dandone traccia per iscritto) il denunciante o querelante della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Parimenti la polizia giudiziaria, all'atto di acquisirne la querela, dovrà informare la persona offesa che, come previsto dall'art. 90bis, comma 1 lett. *n-bis*, c.p.p., "*la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela*" e che, ai sensi dell'art. 90 bis, comma 1 lett. *p-ter*, c.p.p., "*la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela*".

Tale ultimi oneri informativi (ai sensi dell'art. 90 bis, comma 1, lettere *n-bis* e *p-ter*, c.p.p.) non dovranno essere estesi ai casi di reati procedibili di ufficio e, pertanto, non suscettibili di remissione di querela, sia pure in forma tacita.

§ 7. Il controllo giurisdizionale sulle attività di perquisizione

Il decreto legislativo 150/2022 ha previsto un nuovo mezzo di impugnazione azionabile da chi abbia subito una perquisizione effettuata d'iniziativa dalla polizia giudiziaria o disposta dal pubblico ministero.

L'art. 252 bis c.p.p. e il comma 4 bis dell'art. 352 c.p.p. prevedono, infatti, la possibilità di proporre al giudice opposizione avverso il decreto che abbia disposto o convalidato una perquisizione che non abbia generato alcun sequestro. L'intervento normativo ha inteso corrispondere alla sentenza CEDU del 27 settembre 2018 (*causa Brazzi c. Italia*), con la quale la Corte Europea di Giustizia ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione in un caso di perquisizione domiciliare disposta dal pubblico ministero, ritenendo che il ricorrente non disponesse né di un controllo di legalità *ex ante* la misura, né di un sindacato di legittimità della stessa da attivare *ex post*. E' stato sinora sempre pacifico, infatti, che avverso la perquisizione con esito negativo non vi fosse spazio per presentare ricorso al riesame in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p. Di qui la necessità di prevedere un controllo giurisdizionale di legittimità della perquisizione in relazione ai suoi stessi presupposti.

La previsione di un nuovo specifico mezzo di gravame è stata dunque circoscritta alla sola ipotesi interessata dalla Corte di Strasburgo, posto che nei casi nei quali alla perquisizione segua un sequestro, è già disponibile il ricorso per il riesame.

Con riferimento alle perquisizioni disposte d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria, rimane ferma la necessità che le stesse siano sottoposte, ex art. 352, comma 4, c.p.p. ad un controllo e a un vaglio di legittimità del pubblico ministero per la convalida delle stesse. Nel caso in cui il pubblico ministero abbia ritenuto di non operare la convalida, l'opposizione da parte del soggetto interessato, avverso la perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria, non potrà essere avanzata, essendo l'impugnazione ormai del tutto ultronea rispetto a un atto già dichiarato illegittimo.

Sempre con riferimento alle perquisizioni disposte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, giova ricordare che le stesse si distinguono in perquisizioni personali o locali d'iniziativa disciplinate dal codice di procedura penale e in perquisizioni personali o locali d'iniziativa disciplinate da leggi speciali.

A norma di codice di rito penale e, in particolare, dello stesso art. 352 c.p.p., la polizia giudiziaria può procedere d'iniziativa a perquisizioni locali e/o personali unicamente nei casi di flagranza di reato; di evasione; quando si debba procedere all'esecuzione di un'ordinanza che dispone la misura cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di una persona imputata o condannata per uno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p.; quando si debba procedere ad un fermo.

In tutti questi casi è sempre necessario che, ai sensi dell'art. 352, comma 1, c.p.p., via sia fondato motivo di ritenere che *“sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso”*.

In tutte le ipotesi di perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria previste dal codice di procedura penale, l'attività di ricerca della prova cui è funzionale la perquisizione presuppone dunque che sia stata già acquisita la notizia di reato e non è consentito utilizzare la perquisizione per ricercare una *notitia criminis*.

In tali casi, dunque, occorrerà che la polizia giudiziaria espliciti con assoluta chiarezza le ragioni e l'oggetto dell'atto, nonché i beni, le cose e le tracce di reato che si ritengono di poter acquisire e sequestrare con la perquisizione. Deve essere, in particolare, chiaro il collegamento tra la notizia di reato già acquisita e la necessità investigativa della stessa perquisizione, anche in ragione della concreta possibilità di acquisire relativi elementi probatori altrimenti suscettibili di essere dispersi.

Diverse sono le ipotesi di perquisizione locali o personali d'iniziativa della polizia giudiziaria previste da leggi speciali. Tra queste si evidenziano:

- perquisizione locale ex art. 41 T.U.L.P.S., che prevede che *“gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplosive, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”*;
- perquisizione ex art. 25 bis d.l. 306/92 da effettuarsi su interi edifici o blocchi di edifici dove vi sia fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che si sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art.51, comma 3 bis del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo;
- perquisizione ex art. 4 l. 152/75, che prevede che *“in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento all'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre alla identificazione, alla immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.”*;
- perquisizione ex art. 103 DPR 309/90 finalizzata alla ricerca di stupefacenti, la quale ha come presupposti l'esistenza di un'operazione di polizia volta alla prevenzione e repressione del traffico di droghe, la sussistenza di un fondato motivo per ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope e, infine, l'impossibilità, stante l'urgenza, di ottenere una preventiva autorizzazione telefonica da parte del pubblico ministero;
- perquisizione locale ex art. 33 della l. 4/1929, che può essere eseguita dalla polizia tributaria qualora abbia notizia o fondato sospetto di violazione delle leggi finanziarie costituenti reato, con riferimento alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa di sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito da leggi speciali;

- perquisizione ex art. 27 l. 55/90, che prevede che *gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria*, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416 *bis* del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648 *bis* e 648 *ter* dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere a perquisizione in ogni luogo, in casi eccezionali di necessità e urgenza, che non consentono un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria.

Le ipotesi di perquisizione sopra richiamate differiscono tra loro notevolmente per presupposti e finalità e in taluni casi possono essere effettuate anche in assenza di una formale acquisizione di una notizia di reato, svolgendo a tutti gli effetti una funzione preventiva. Pertanto, esse non possono ritenersi del tutto equiparabili agli strumenti di ricerca della prova previsti dall'art. 352 c.p.p., ma condividono con essi la portata invasiva e limitativa delle libertà personali tutelate dagli artt. 13 e 14 della Costituzione e sono per tale motivo sottoposte al sindacato di legittimità da parte del pubblico ministero.

Nei casi di perquisizione previsti da leggi speciali, l'obbligo motivazionale della polizia giudiziaria dovrà allora essere coerente nell'illustrare, anche in assenza di una notizia di reato già acquisita, i presupposti che, alla luce della norma applicata, legittimano l'intervento autonomo della p.g..

Pertanto, **la polizia giudiziaria eviterà di ricorrere a formule di stile vuote o stereotipate, illustrando, proprio per consentire un concreto controllo di legittimità (sia da parte del p.m in sede di convalida, sia eventualmente in sede di opposizione ex art. 352, comma 4 bis, c.p.p.), le ragioni a fondamento dell'intervento.**

Così, ad esempio, nel motivare la perquisizione prevista dall'art. 41 T.U.L.P.S per la ricerca di armi, appare necessario dettagliare i contenuti essenziali della notizia (anche meramente indiziaria) pervenuta alla polizia giudiziaria, specificare come la stessa sia stata acquisita e se la stessa risulti corroborata da una preliminare attività di verifica, analisi e riscontro, anche alla luce della personalità del soggetto perquisito o del precedente rinvenimento di armi nel luogo da controllare.

In relazione alla perquisizione per blocchi di edificio, sarà opportuno, ad esempio, evidenziare le ragioni poste a fondamento dell'intervento con un'articolata motivazione che colleghi la necessità della perquisizione agli attuali scenari e dinamiche criminali della zona interessata, all'eventuale scontro tra *clan* o gruppi armati, al controllo di interi fabbricati da parte di organizzazioni di stampo camorristico o dedite al traffico di sostanze stupefacenti.

Quanto alla legittimazione e ai termini dell'impugnazione, è bene ricordare, che la stessa può essere presentata sia dalla persona nei cui confronti è stata disposta la perquisizione, sia dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, entro il termine di 10 giorni dalla esecuzione del provvedimento, ovvero nella diversa e successiva data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

§ 8. L'iscrizione della notizia di reato; la retrodatazione dell'iscrizione ad istanza di parte ed i suoi riflessi sull'efficacia dell'attività di indagine

Significative modifiche sono state altresì introdotte dal legislatore in tema di **iscrizione e trattazione delle notizie di reato**.

In particolare, la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ed eventualmente del relativo soggetto indagato (che ha una chiara valenza di garanzia, rispetto all'indebita prosecuzione delle indagini preliminari oltre i limiti temporali previsti dalla legge) non può tuttavia degenerare in

iscrizioni frettolose, sia da un punto di vista “materiale”, sia per quanto riguarda il sempre necessario vaglio logico e approfondimento istruttorio.

Non può darsi corso all’iscrizione di un soggetto di cui non si abbia certezza delle reali, complete ed esatte generalità, dovendosi evitare l’iscrizione nel registro degli indagati di soggetti per mera omonimia. Neppure va “recuperata” la prassi, da tempo correttamente dismessa, di iscrivere la notizia di reato a carico di soggetti “*da identificare*”. Vanno escluse iscrizioni frettolose in relazione a vicende che (allo stato) appaiono confuse, contraddittorie e dove (nonostante la asprezza e la perentorietà soprattutto delle denunce e delle querele presentate dalle parti private) si presenta del tutto incerta, se non ambigua, sia la ricostruzione fattuale della vicenda, sia la sua qualificazione giuridica, sia la veste dei soggetti a vario titolo coinvolti nella stessa. Una iscrizione non accorta (e dunque non realizzata nei giusti tempi di analisi, studio e approfondimento) in tali casi, determinerebbe, in una palese eterogeneità dei fini della norma, non solo un grave *vulnus* per le concrete garanzie dei soggetti coinvolti, ma potrebbe materializzare il grave e concreto “sviamento” del corretto successivo sviluppo del relativo percorso processuale.

Sotto questo profilo, vanno dunque ribadite le puntuali direttive già diramate, con riferimento all’iscrizione delle notizie di reato, con il decreto 9 del 2021 contenente i criteri organizzativi dell’Ufficio (cfr. paragrafo 11 fl. da 108 a 115 a cui si rimanda)².

2 Che la disciplina normativa in materia di iscrizione delle notizie di reato ora introdotta dalla *Riforma Cartabia* (ivi compresa la relativa *ratio* ispiratrice) siano, di fatto, da tempo operanti presso questa Procura, si desume da alcuni passaggi, tratti dal § 11, del vigente programma organizzativo (decreto n. 9 del 3 maggio 2021), che di seguito si riportano:

<<11.2 In generale, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il principio secondo cui l’iscrizione della *notitia criminis* nell’apposito registro previsto dall’art. 335 c.p.p. integra un obbligo e non una attività facoltativa del pubblico ministero, sarebbe riduttivo concludere che essa si risolva in una mera attività ricognitiva. È invero innegabile che lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione presenta caratteristiche di naturale “fluidità” che implicano una “valutazione” da parte del pubblico ministero, sia sotto il profilo oggettivo, vale a dire della loro riconducibilità ad una componente fattuale, che dal punto di vista soggettivo, concernente l’individuazione del soggetto al quale attribuire il reato. In tal senso depone l’art. 109 disp. att. c.p.p., il quale prevede che “*la segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato*”, laddove, come è stato giustamente osservato, l’uso dell’aggettivo “eventuale” implica il ricorso ad un’attività valutativa in ordine sia all’esistenza dei presupposti per l’iscrizione, sia alla individuazione del registro nel quale effettuare tale iscrizione.

Del pari, l’art. 335, comma 1, c.p.p., prevedendo che “*il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito*”, lascia chiaramente intendere che all’individuazione del soggetto cui sia attribuibile il fatto possa pervenirsi in un momento successivo all’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. Sul punto appare opportuno osservare che, secondo la Suprema Corte, l’obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato presuppone l’acquisizione, da parte del pubblico ministero, degli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato, in termini di ragionevole determinatezza, e presuppone che a carico di una persona nota emerga l’esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti (Cass., SS.UU., sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009). (*Omissis*)

11.2.1 Procedendo in ordine logico, la prima valutazione da effettuare concerne la stessa natura di “notizia di reato” degli “atti che possono contenere notizie di reato”: l’esito di questo primo scrutinio è volto ad orientare il pubblico ministero in ordine all’iscrizione in uno dei due registri tipici (Mod. 44 e Mod. 21) ovvero nel residuale registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45). In materia non si può che richiamare la oramai non sporadica giurisprudenza di legittimità formatasi nel corso degli anni ed efficacemente richiamata nella Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia.

Il presupposto è una considerazione ovvia: per procedere ad attività di indagine, alla richiesta di archiviazione o all’esercizio dell’azione penale è indispensabile che il procedimento possa avere ad oggetto un “fatto”, vale a dire un accadimento suscettibile di una sia pur sommaria descrizione, sia perché sufficientemente delineato nello spazio e nel tempo sia perché i suoi contorni materiali siano tali da consentirne l’astratta sussunzione in un titolo di reato. Prima di

In particolare, allo scopo di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini la *Riforma Cartabia* ha:

- a) fornito una definizione della **nozione di notizia di reato** (art. 335 c. 1 c.p.p.);

questo livello minimo di specificazione e qualificazione di un "fatto" è possibile solo procedere ad iscrivere l'atto in questione nel Registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45). (*Omissis*)

In assenza della chiara riconducibilità di un fatto storico, cioè di un accadimento sufficientemente delineato nel tempo e nello spazio, ad una fattispecie di reato, la notizia non potrà essere iscritta nei registri delle notizie di reato (modello 21 e modello 44), ma dovrà essere iscritta in quello (modello 45) degli atti non costituenti notizia di reato, anche al fine di svolgere quegli accertamenti preliminari necessari al fine di apprezzarne meglio i contenuti.

11.2.2 Tale conclusione - imposta dall'ovvia considerazione che un'opzione interpretativa diversa finirebbe per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria o addirittura al privato denunciante il potere di adottare quelle determinazioni concernenti le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, che invece la legge riserva al pubblico ministero - prescinde dalla natura della notizia di reato e dal suo carattere qualificato o meno e si estende anche ai soggetti ai quali la stessa sia attribuita.

Ciò, *a fortiori*, vale per l'individuazione della persona a cui il reato deve essere attribuito, come palesato dal fatto che è lo stesso legislatore ad avere espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo insorge soltanto "dal momento in cui risulta il nome della persona a cui lo stesso è attribuito", vale a dire allorché tanto la identificazione del soggetto quanto l'attribuzione a questi del fatto di reato, assumono una certa pregnanza.

La delicatezza del relativo giudizio appare chiara alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiama l'obbligo di procedere ad iscrizione nel Registro Noti solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma "specifici elementi indiziati", ovvero una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione di fonti di prova (v. Cass., Sezioni Unite, n. 16/2000). (*Omissis*)

Si sottolinea, in proposito, l'esigenza, richiamata anche dalla già citata circolare del Ministero della Giustizia, di non procedere ad iscrizioni a Mod. 21 in modo affrettato ed in assenza dei necessari presupposti. Se invece è evidente la funzione di garanzia che riveste l'iscrizione all'interno del procedimento, non può essere trascurato che la "condizione di indagato" è connotata altresì da aspetti innegabilmente negativi, tanto da giustificare - secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 174/1992) - la previsione di un termine delle indagini preliminari. (*Omissis*)

Abbandonando pertanto il criterio "formale" dell'attribuzione del reato in denuncia o in querela, il vaglio in ordine alla corretta iscrizione in questo o quel registro dovrà necessariamente muovere, anzitutto, da una corretta ed attenta individuazione del "fatto" che sta alla base della notizia di reato, per chiarire se dagli atti emergano esclusivamente i contorni di un "evento" per il quale occorra stabilire la condotta umana che lo ha determinato (il che impone di utilizzare il Mod. 44) ovvero se già all'evento possa essere associata (mediante indizi specifici) una condotta attribuibile ad una persona individuata ovvero ancora se oggetto di valutazione sia direttamente la condotta di un soggetto individuato (nei quali casi si impone l'iscrizione a Mod. 21).

In definitiva e come regola generale: alla iscrizione a Mod. 45 si procederà quando un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso ovvero quando neppure in astratto sia configurabile la sussunzione di tale fatto in una fattispecie incriminatrice.

Negli altri casi si procederà all'iscrizione a Mod. 21 in tutti i casi (e solo nei casi) in cui emergano nei confronti di un soggetto identificato elementi indiziati specifici.

11.3 Deve invece adottarsi la soluzione della iscrizione a Mod. 44 nelle ipotesi che non rientrano nelle due categorie indicate: l'iscrizione a Modello 44 consente di realizzare lo scopo primario indicato, in più occasioni, a partire dalla già citata sentenza n. 174/1992, dalla Corte Costituzionale quale fondamento della previsione di un limite temporale per le indagini preliminari ("imprimere tempestività alle investigazioni") senza alcun pregiudizio dell'altra esigenza costituzionalmente rilevante costantemente richiamata dalla Corte ("contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato"). (*Omissis*)

Analoga impostazione deve essere adottata allorché sia in qualche modo specifico l'evento, ma non ancora le condotte che lo hanno cagionato, il che accade non solo nei casi in cui l'autore sia del tutto ignoto, ma anche quando non sia sufficientemente chiaro quale condotta - tra le varie astrattamente in gioco - rappresenti la specifica causa dell'evento.

Tipico il caso che si presenta in molte ipotesi di colpa medica.

In tali frangenti, solo malintesi fini di garanzia potrebbero determinare, nell'immediatezza di una denuncia per il reato di cui all'art. 590-ter c.p., l'iscrizione quali indagati dei numerosi operatori che risulti abbiano a vario titolo ed in vario modo partecipato alle attività sanitarie, così da consentirne la partecipazione all'atto irripetibile rappresentato dall'esame autoptico. (*Omissis*)>>

- b) fissato i criteri in base ai quali il pubblico ministero deve provvedere alla iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c. 1, 1-bis c.p.p.);
- c) previsto il potere del pubblico ministero di “retrodatazione” dell’iscrizione (art. 335, c. 1-ter, c.p.p.);
- d) introdotto, quale nuovo strumento di garanzia per la persona sottoposta alle indagini, l’*accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato a istanza di parte* (art. 335-quater c.p.p.).

Di seguito si riporta il testo delle due disposizioni prima citate, nelle parti oggetto di intervento da parte del legislatore:

Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

Art. 335-quater c.p.p. – Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione, che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un

contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

Come evidenziato nella *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, la definizione della notizia di reato assume particolare importanza al duplice fine di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza del termine delle indagini preliminari e di offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice che - come previsto dalle successive lettere q) e r) della delega - viene ora chiamato a valutare la tempestività dell'iscrizione... A tale riguardo, in particolare, va rilevato che il più generale diritto alla conoscenza attiva di indagini a proprio carico dovrebbe essere inteso in senso funzionale al diritto di difesa ed al diritto di essere informato in termini brevi circa la natura ed i motivi dell'accusa, coerentemente con l'art. 6 par. 3, lett. a) CEDU e art. 14 n. 3 lett. a) del patto internazionale sui diritti civili e politici, così come in ambito nazionale debba valere l'art. 111, co. 3, Cost., anche al fine di assicurare "le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni" nel corretto allineamento con l'art. 1 lett. b) d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101, recante attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, con specifico richiamo al considerando 28. Pertanto, considerato che l'iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale convivono una componente "oggettiva" - qual è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa - e una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere, si sono individuati, per un verso, i presupposti per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e, per altro verso, i requisiti necessari per l'iscrizione del nominativo della persona - se identificata - alla quale la notizia stessa debba essere attribuita".

Pertanto:

sotto il profilo oggettivo, la notizia di reato è quella contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (tale, quindi, non può essere considerata quella che contiene indicazioni del tutto generiche).

Le circostanze di tempo e di luogo del fatto, invece, non sono necessarie ad integrare il requisito della determinatezza; ne consegue che le stesse, in sede di iscrizione, verranno indicate soltanto ove risultino; qualora, poi, dovessero essere individuate successivamente, l'iscrizione verrà in tal senso aggiornata;

sotto il profilo soggettivo, l'iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito sarà effettuata quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, emergano *indizi* a suo carico; con tale espressione, quindi, è da escludersi che possano rilevare, ai fini dell'iscrizione ex art. 335 c.p.p., meri sospetti (evitando, pertanto, i possibili effetti pregiudizievoli derivanti da un'iscrizione non dovuta) o che, al contrario, sia necessario che venga raggiunto il livello della gravità indiziaria.

Qualora non abbia tempestivamente provveduto alle iscrizioni secondo la previsione dei commi 1 e 1-*bis* dell'art. 335 c.p.p., il pubblico ministero può indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata (art. 335 cit. comma 1-*ter*). In tal modo, secondo una "prassi virtuosa" già seguita da vari uffici di Procura, il pubblico ministero, che riconosca un ritardo nelle iscrizioni, potrà porvi rimedio prevenendo l'attivazione del controllo del giudice in ordine alla tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335-*quater* c.p.p.

Quale strumento di garanzia a tutela della persona sottoposta alle indagini è stato introdotto il nuovo art. 335-*quater* c.p.p., in base al quale l'indagato può richiedere che il giudice accerti se l'iscrizione a suo carico nel registro delle notizie di reato sia stata tempestiva, con richiesta di "retrodatazione" con la quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati: a) le ragioni poste a fondamento dell'istanza; b) gli atti del procedimento in base ai quali è dedotto il ritardo.

La richiesta va proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dal momento in cui l'indagato abbia avuto facoltà di avere conoscenza degli atti che dimostrano il dedotto ritardo nell'iscrizione; la richiesta può essere riproposta, rispettando sempre il termine suddetto, qualora fondata su atti diversi, non conoscibili precedentemente.

Le modalità di presentazione dell'istanza nonché quelle di trattazione del relativo incidente e del contraddittorio tra le parti sono disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 335-*quater* c.p.p.

La competenza a decidere l'incidente è attribuita:

- nel corso delle indagini, al giudice per le indagini preliminari (in tal caso, se il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta di retrodatazione può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo);
- negli altri casi (udienza preliminare o giudizio) al giudice che procede.

Il giudice, nell'ipotesi in cui accolga l'istanza difensiva, dispone la "retrodatazione" se il ritardo sia inequivocabile ed ingiustificato, indicando la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato ed il nome della persona cui il reato è attribuito.

Il sindacato sulla decisione del giudice in ordine all'incidente proposto può essere sollecitato sia dall'imputato (qualora l'istanza sia stata rigettata) sia dal pubblico ministero e dalla parte civile (qualora l'istanza difensiva sia stata accolta) secondo le scansioni temporali fissate dal comma 9 dell'art. 335-*quater* c.p.p.

E' altresì prevista l'impugnabilità dell'ordinanza del giudice dibattimentale resa sull'incidente nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'art. 586 c.p.p.

E' stato, poi, ribadito, all'art. 407 comma 3 c.p.p., il principio dell'**inutilizzabilità degli atti di indagine** compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (salvo quanto previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Ritornando, ora, alle ragioni della presente direttiva, appare evidente, in base alle disposizioni sopra descritte, con peculiare riferimento a procedimenti già iscritti, **il ruolo fondamentale che è chiamata a svolgere la polizia giudiziaria ai fini della sollecita individuazione di nuovi soggetti e/o di nuove ipotesi di reato da iscrivere nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.**

Ed invero, nell'ipotesi in cui sia accertato dal giudice un ritardo inequivocabile e non giustificato nell'iscrizione della persona sottoposta alle indagini nel registro delle notizie di reato, con relativa retrodatazione dell'iscrizione stessa, gli atti di indagine compiuti potrebbero essere (in tutto o in parte) inutilizzabili nei confronti dell'indagato, con palese pregiudizio non solo dell'efficacia dell'azione investigativa ma anche del diritto dell'indagato ad una pronta e compiuta definizione del procedimento a suo carico, in tempi ragionevoli e nel pieno rispetto delle garanzie e dei diritti della difesa.

Le esigenze sopra richiamate si pongono, in maniera particolarmente pressante, soprattutto per le attività di intercettazione (indipendentemente dalla circostanza che riguardino reati di criminalità organizzata od altre tipologie di reati), nel corso delle quali la polizia giudiziaria esamina le risultanze che emergono dall'ascolto.

In tali casi, in occasione delle richieste di proroga, risulta indispensabile, onde evitare ritardi (o addirittura omissioni) nelle iscrizioni, segnalare al pubblico ministero - cui ovviamente è rimessa la valutazione finale - eventuali indizi emersi a carico di persone non ancora iscritte (ove individuate) ovvero eventuali, ulteriori ipotesi di reato riferibili a soggetti già iscritti.

A tale scopo, appare utile che, unitamente alla richiesta di proroga dell'intercettazione, la polizia giudiziaria compili una scheda riepilogativa delle emergenze dell'attività di ascolto di cui si chiede il prosieguo, nella quale siano evidenziati, con riguardo al numero di RIT oggetto della richiesta:

- a) eventuali, ulteriori indizi di reato emersi a carico del soggetto intercettato, degli interlocutori o di terzi;
- b) le generalità della persona o delle persone a carico delle quali sarebbero emersi indizi di reato; in caso contrario, si specificherà che la persona o le persone non sono immediatamente individuabili o che, comunque, non sono identificabili;
- c) le circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato (ove risultino).

A proposito dell'iscrizione della notizia di reato, va segnalato (in particolare, ai Magistrati dell'Ufficio), il novello **articolo 110 - ter** delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (*Informazione sulle iscrizioni*) che prescrive che **"Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito"**, così da fornire al g.i.p. un'"informazione sulle iscrizioni".

Pur nella consapevolezza che il presente provvedimento (peraltro limitato solo ad una parte delle novità normative) non potrà essere esaustivo delle complesse problematiche che la *Riforma* pone, se ne raccomanda l'immediata diffusione e si ringraziano tutti i destinatari per la fattiva collaborazione

che assicureranno nella corretta e scrupolosa applicazione della nuova disciplina normativa, secondo le prime indicazioni qui fornite, certamente suscettibili di integrazione a cui si provvederà nel prosieguo, in conseguenza della concreta applicazione dei nuovi istituti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito *web* della Procura della Repubblica di Napoli.

Per la polizia giudiziaria si allegano:

- 1) verbale afferente ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato – informazioni alla persona offesa – informazioni alla vittima del reato (artt. 90-90-bis- 90-bis-1 c.p.p.);
- 2) verbale di identificazione di persona sottoposta ad indagini preliminari, di invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, di nomina del difensore di fiducia (artt. 349 c.p.p. – 161 c.p.p.);
- 3) comunicazione scritta in ordine alle informazioni che la polizia giudiziaria è tenuta a dare in caso di arresto o fermo (*doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o fermo-art.386 c.p.p.*);
- 4) riepilogo adempimenti della polizia giudiziaria in caso di esecuzione di ordinanza che ha disposto la custodia cautelare (art. 293 c.p.p.);
- 5) schema generale riepilogativo dei nuovi adempimenti cui è tenuta la polizia giudiziaria a seguito dell'entrata in vigore della *Riforma Cartabia*.

Napoli, 4 gennaio 2023

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Rosa Volpe

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop at the top, followed by several smaller loops and a vertical line extending downwards.

